

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia di OLBIA / TEMPIO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE D'URGENZA
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018.

Verbale n. 1 del 12 gennaio 2017

Il Revisore dei Conti del Comune di Tempio Pausania, nella persona della Dott.ssa Clementina Di Pellegrini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, esprime di seguito il proprio parere in merito alla variazione d'urgenza al bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12.01.2017 ad oggetto: **“ESERCIZIO PROVVISORIO 2017. VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 - ANNUALITÀ 2017 - AI SENSI DEL PUNTO 8.13 ALL. 4.2 DEL D. LGS. N. 118/2011”**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile.

Esaminata la proposta di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate e riguardanti l'accoglienza in posizione di comando di n. 3 dipendenti del Consorzio Z.I.R., a seguito della soppressione dei consorzi industriali (L.R. n. 10/2008).

ESERCIZIO 2017

ENTRATA		IMPORTO	IMPORTO
Variazioni in aumento	CO	33.989,15	
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
SPESA		IMPORTO	IMPORTO
Variazioni in aumento	CO		33.989,15
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
TOTALE A PAREGGIO	CO	33.989,15	33.989,15
	CA		

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000;

Letto il parere della Corte dei conti del 8.11.2016 nel quale viene precisato che *"nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzione fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del*

coordinamento dio finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi successivi a quello del superamento del limite... e ciò anche nell'ipotesi in cui l'assorbimento del personale imposto dalla normativa regionale sia correlato ad un trasferimento di funzioni proprie ed esclusive della Regione Sardegna".

Esaminato il punto 8 del Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4.2 al d.lgs. n. 118/2011), ed in particolare il punto 8.4 il quale prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le relative spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Rilevato che

- Le previsioni delle entrate e delle spese non mutano il quadro della congruità, coerenza ed attendibilità complessiva.
- La gestione finanziaria e la gestione di cassa rispettano le condizioni di equilibrio;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

Raccomandato.

- Il rispetto del vincolo di destinazione per entrate specifiche;
- Il monitoraggio dell'andamento di cassa;
- Il puntuale rispetto del principio di prudenza, anche con riferimento alla congruità dei fondi accantonati per far fronte all'insorgere di passività future.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico
F.to Dott.ssa Clementina Di Pellegini